



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**73/2012**

**SETTEMBRE/7/2012 (\*)**

*13 Settembre 2012*

**DOPO LA SOCIETÀ A  
RESPONSABILITÀ LIMITATA  
SEMPLIFICATA, IL NOSTRO  
LEGISLATORE CON IL C.D.  
“DECRETO SVILUPPO”, D.L. 83/2012  
CONVERTITO IN LEGGE 134/2012, HA  
PREVISTO LA “SOCIETÀ A  
RESPONSABILITÀ LIMITATA A  
CAPITALE RIDOTTO” (SRLCR). ECCO  
UNA BREVE SINTESI DEI REQUISITI  
DI QUESTA NUOVA FORMA  
SOCIETARIA.**

Come noto, in base all'art. 2463-*bis* c.c., introdotto dall'art. 3, DL n. 1/2012, c.d. "Decreto Liberalizzazioni", i soggetti aventi determinati requisiti (*id*: età inferiore a 35 anni) possono costituire una "*Società a responsabilità limitata semplificata*", le cui caratteristiche e requisiti principali sono stati trattati nel n° 71/2012 di questa rubrica, a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Orbene, con l'emanazione dell'art. 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese (pubblicato nella GG.UU. 26 giugno 2012, n. 147, S.O), convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il nostro legislatore ha introdotto un "terzo genere" di società a responsabilità limitata denominato **società a responsabilità limitata a capitale ridotto** (c.d. S.r.l.c.r.), che può essere costituita da persone con **più di 35 anni**, versando solo **un euro** di capitale.

***Si analizzano di seguito gli aspetti fondamentali.***

### **REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER LA COSTITUZIONE DELLA S.R.L.C.R.**

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con **contratto o atto unilaterale** da **persone fisiche** che abbiano compiuto i **trentacinque** anni di età alla data della costituzione (quindi over 35).

Infatti, **l'art. 44, co. 1, del D. L. n. 83/2012 recita:** "*Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione*".

Da quanto sopra è evidente che due sono le condizioni fondamentali ai fini della valida costituzione della s.r.l.c.r.:

- **la s.r.l.c.r. può essere solamente costituita da persone fisiche, donde non è possibile che i soci della s.r.l.c.r. possano essere persone giuridiche;**
- **le persone fisiche che intendono costituire la s.r.l.c.r. devono inoltre già avere compiuto i 35 anni di età alla data di costituzione della società.**

**Su questo punto si segnala che** il Ministero dello Sviluppo Economico ***nella nota datata 30 agosto 2012*** ha chiarito ***che possono far parte di una Società a responsabilità limitata a capitale ridotto anche soci che hanno meno di 35 anni di età***, ammettendo al contempo la formulazione ingannevole della normativa.

Il dubbio che tale tipologia di società fosse preclusa agli under 35 era infatti sorto a fronte di quanto previsto dall'**articolo 44**, di cui sopra, secondo cui la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

## **FORMA E CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO**

Secondo quanto previsto dall'art. 44, co. 2, del D.L. n. 83/2012: *“L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci”*.

Pertanto l'**atto costitutivo** della nuova S.r.l. a capitale ridotto, **che deve essere redatto per atto pubblico e non deve avere una forma standard**, deve riportare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari **almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro**, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 4) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 5) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 6) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- 7) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 8) luogo e data di sottoscrizione;

***La costituzione della s.r.l.c.r. può avvenire per contratto od atto unilaterale, con conseguente piena ammissibilità della società a responsabilità limitata a capitale ridotto unipersonale, così come già avviene per la s.r.l.***

#### **AMMINISTRAZIONE DELLA SRLCR**

***E' bene precisare che – a differenza di quanto avviene per la s.r.l.s. – l'amministrazione della società potrà essere affidata ad una o più persone fisiche, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno socie della s.r.l.c.r.***

Per tale ragione l'incarico di amministratore di una s.r.l.c.r. potrà essere conferito anche una persona fisica terza estranea alla compagine sociale.

## **TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE**

Un'ulteriore differenza rispetto a quanto invece accade nella s.r.l.s. è da ricercare nell'assenza di uno specifico vincolo - previsto *ex lege* - alla trasferibilità delle quote di partecipazione sociale.

L'art. 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 non contiene difatti alcun rinvio a quanto disposto dall'art. 2463 bis, co. 4, c.c. prescritto per la s.r.l.s., in forza del quale: *"è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo"*.

Si deve pertanto ritenere che la disciplina della s.r.l.c.r. non contempli alcuna restrizione al trasferimento delle quote di partecipazione sociale collegata al requisito anagrafico dell'età dei soci, con conseguente piena ammissibilità del principio di libera trasferibilità delle quote sociali

## **ATTI, CORRISPONDENZA E SITO WEB DELLA S.R.L.C.R.**

L'art. 44, co. 3, del D.L. n. 83/2012 prevede infine uno specifico onere formale di pubblicità notizia per la s.r.l.c.r., analogamente rispetto a quanto avviene per la s.r.l.s. ***Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico dovranno difatti essere specificati la denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui***

*questa è iscritta, di modo da consentire ai terzi una migliore conoscenza del soggetto con cui vanno a relazionarsi in termini giuridici.*

***Si riporta per meglio comprendere le differenze con la forma della società a responsabilità limitata semplificata, una tabella di raffronto.***

Tabella – Raffronto S.r.l. semplificata e S.r.l. a capitale ridotto

	<b>S.r.l. semplificata</b>	<b>S.r.l. a capitale ridotto</b>
<b>Requisiti anagrafici soci</b>	Solo persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione	Solo persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione
<b>Capitale sociale</b>	Da 1 a 9.999,99 euro	Da 1 a 9.999,99 euro
<b>Atto costitutivo</b>	<p>Deve essere redatto per atto pubblico in conformità al <b>modello standard</b> ministeriale e deve contenere:</p> <p>1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;</p> <p>2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;</p> <p>3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il</p>	<p>Deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere:</p> <p>1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;</p> <p>2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;</p> <p>3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato</p>

	<p>conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;</p> <p>4) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;</p> <p>5) la quota di partecipazione di ciascun socio;</p> <p>6) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;</p> <p>7) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;</p> <p>8) luogo e data di sottoscrizione.</p>	<p>alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;</p> <p>4) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;</p> <p>5) la quota di partecipazione di ciascun socio;</p> <p>6) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;</p> <p>7) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;</p> <p>8) luogo e data di sottoscrizione.</p>
<b>Amministrazione</b>	Solo soci	Soci o altre persone fisiche non soci
<b>Dati da indicare negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico per le comunicazioni con la P.A.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• denominazione di società a responsabilità limitata semplificata;</li> <li>• ammontare del capitale sottoscritto e versato;</li> <li>• sede della società e ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• denominazione di società a responsabilità limitata semplificata a capitale ridotto;</li> <li>• ammontare del capitale sottoscritto e versato;</li> <li>• sede della società e ufficio del registro delle imprese presso cui</li> </ul>

		questa è iscritta
<b>Altre agevolazioni</b>	L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.	Nessuna agevolazione
<b>Cessione delle quote</b>	E' vietata verso soggetti che non siano persone fisiche di età inferiore ai 35 anni.	E' vietata verso soggetti che non siano persone fisiche.
<b>Cosa succede quando un socio compie 35 anni</b>	O il socio esce dalla società o la società si scioglie o la società deve essere trasformata in srl normale o in srl a capitale ridotto.	Nulla

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**